

La categoria mira ad un nuovo record ?

Crediamo che non ci sia bisogno di poteri paranormali per prevedere che anche il **novennale** dall'ultimo aggiornamento delle trasferte il cui anniversario cadrà il **17 ottobre** p.v., potrà essere solennizzato degnamente.

Le nostre trasferte resteranno saldamente ancorate agli importi stabiliti nel secolo scorso, nell'ormai lontanissimo 1986.

Zitta zitta, ma tenace e caparbia come sa essere solo quando vuole, la categoria marcia disunita ma compatta come solo lei sa fare quando c'è da andare verso... le catastrofi.

Abbiamo notizia di un unico tentativo di sabotaggio della lunga marcia ad opera di un collega "guastafeste", **Paolo Alliata** di Venezia che unitamente al **Coordinamento Nazionale Cisl Fps** ha predisposto un atto di diffida e messa in mora da indirizzare all'amministrazione per l'adeguamento delle trasferte il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 2000 che, naturalmente, mettiamo a disposizione di tutti.

Unica perplessità: temiamo che si possano chiedere interessi e rivalutazione monetaria solo su quanto pagato direttamente dall'amministrazione (sostanzialmente forfettizzate e lavoro). Per quanto riguarda il grosso, che viene pagato dai privati, pensiamo che si potrebbe agire solo in sede di causa di risarcimento dei danni derivanti dal mancato tempestivo adeguamento.

Suggeriamo di aggiungere l'avvertimento che è precisa intenzione degli scriventi adire il Giudice del lavoro. E poi bisognerà essere conseguenti.

Nelle pagine qui sotto il testo della diffida

....., li giugno 2005

Al Ministero della Giustizia

in persona del legale rappresentante *pro tempore*
via Arenula, 70
00186 ROMA

oggetto: atto di diffida e costituzione in mora per il mancato adeguamento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e al costo della vita delle indennità di trasferta per le notificazioni e/o per le esecuzioni.

Il/La sottoscritto/a nato/a a
il (cod. fisc.),
ufficiale giudiziario di area, posizione economica, in servizio presso l'U.N.E.P. di
....., e presso questo ufficio giudiziario elettivamente
domiciliato ai fini del presente atto;

premesso che:

- l'art. 133 dell'Ordinamento n. 1229/59, così come modificato dalla legge 26 luglio 1984, n. 407, ha stabilito che *annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica – su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il ministro per la funzione pubblica – l'importo delle indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;*
- le indennità di cui sopra sono state adeguate dal D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 601 con decorrenza dal 1 dicembre 1996;
- l'art. 20 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha previsto al comma 3 che *l'importo delle indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;*
- le indennità in argomento non sono state pertanto aggiornate come imposto alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e al costo della vita che invece, nel frattempo, si è notevolmente accresciuto nel corso di questi anni;
- come precisato nel parere, n. prot. 1188/2000 espresso in data 20 giugno 2000, nell'Adunanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato diretto al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, la domanda per ottenere il pagamento di quanto spettategli presentata dal dipendente, pur senza proporre ricorso, valendo come costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ., risulta idonea ad interrompere la prescrizione secondo quanto stabilito dall'art. 2943, comma quarto, cod. civ.;

- che devono ritenersi interruttivi del decorso del termine prescrizione tutti quegli atti con cui i ricorrenti hanno chiesto all'intimata Amministrazione la liquidazione del credito, e di cui risulta l'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione stessa. A tale fine assumono rilievo, la protocollazione delle istanze (o le ricevute postali del loro recepimento) da parte dell'Amministrazione aventi ad oggetto la trasmissione di dette istanze agli uffici competenti (*cf. per tutte* TAR Lazio - Roma, Sez. I, sent. n. 7812 del 29.1.2003);

tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a

diffida e mette in mora

con il presente atto il Ministero della Giustizia in persona del legale rappresentante *pro tempore* per il pagamento dell'adeguamento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e al costo della vita delle indennità meglio di seguito specificate, al lordo delle ritenute erariali, contributive e delle detrazioni per spese d'ufficio di cui all'art. 146 del D.P.R. n. 1229/59, oltre alla corresponsione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo:

anno 2000 (importi in lire)

mese	trasferte nette esenti da tassazione	trasferte nette tassate
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

per l'anno 2000 per un totale di lire pari ad euro
 per trasferite nette esenti da tassazione e per un totale di lire pari ad euro per trasferite nette tassate;

anno 2001 (importi in lire)

mese	trasferte nette esenti da tassazione	trasferte nette tassate
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

per l'anno 2001 per un totale di lire pari ad euro
 per trasferite nette esenti da tassazione e per un totale di lire pari
 ad euro per trasferite nette tassate;

anno 2002 (importi in euro)

mese	trasferite nette esenti da tassazione	trasferite nette tassate
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

per l'anno 2002 per un totale di euro per trasferite nette esenti da
 tassazione e per un totale euro per trasferite nette tassate;

anno 2003 (importi in euro)

mese	trasferite nette esenti da tassazione	trasferite nette tassate
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

per l'anno 2003 per un totale di euro per trasferite nette esenti da
 tassazione e per un totale euro per trasferite nette tassate;

anno 2004 (importi in euro)

mese	trasferte nette esenti da tassazione	trasferte nette tassate
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

per l'anno 2004 per un totale di euro per trasferite nette esenti da tassazione e per un totale euro per trasferite nette tassate;

anno 2005 (importi in euro)

mese	trasferte nette esenti da tassazione	trasferte nette tassate
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		

per l'anno 2005 per un totale di euro per trasferite nette esenti da tassazione e per un totale euro per trasferite nette tassate.

Il presente atto interrompe la prescrizione ed ha valore anche ai fini della costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2943 e 1219 del codice civile.

Con ossequio.
